



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



P. Cavana

**Diritto "ecclesiastico"
fra retaggi del passato,
problematiche attuali
e sfide future**

S. Baldassarre - J. M. Torròn
H. Mueller - F. Clavairolly
G. Fattori - R. Mazzola
G. Carobene - P. Cavana
P. Consorti - G. Macrì - A. Ferrari
S. Ferrari - N. Colaianni
V. Pacillo - D. Romano

Diritto ecclesiastico: stato della disciplina, problemi e prospettive

Paolo Cavana

Ordinario di Diritto ecclesiastico, Università LUMSA (Roma)

ABSTRACT

Il contributo si propone di offrire una panoramica, per quanto sintetica, dello stato di salute della disciplina accademica "Diritto ecclesiastico", che come noto ha per oggetto lo studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso, individuandone i principali fattori evolutivi, alcuni fondamentali snodi tematici e le prospettive di sviluppo, legate anche al ruolo del legislatore.

SOMMARIO

1. Il Diritto ecclesiastico: stato di salute - 2. I dati nuovi: l'impatto della globalizzazione - 3. La denominazione: una questione non solo terminologica - 4. Alcuni snodi tematici della disciplina - 5. Prospettive di sviluppo nell'evoluzione dell'ordinamento.

1. Il Diritto ecclesiastico: stato di salute

Fornire una descrizione dello stato di salute e dei principali problemi e prospettive che interessano una disciplina accademica non è mai facile. Oltre all'approccio metodologico e alla sensibilità di ciascun studioso, che inevitabilmente tende ad attribuire maggiore importanza ad argomenti e dinamiche sulle quali ha concentrato la sua attività di ricerca, vi è sempre da scontare la difficoltà di riuscire a individuare con lucidità gli snodi tematici di una disciplina nel confronto con la contemporaneità e con i problemi che questa pone, soprattutto in relazione all'evoluzione dell'ordinamento o, *melius*, degli ordinamenti, statuali e confessionali, all'interno dei quali oggi la disciplina del feno-



meno religioso si articola e si sviluppa.

Ciò premesso, mi accingo a questo arduo compito, nel breve spazio di queste pagine, iniziando con una nota dopo molti anni positiva. Nel senso che mi pare di poter rilevare che lo stato di salute della disciplina accademica tradizionalmente denominata "Diritto ecclesiastico", dedita allo studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso, è sostanzialmente buona.

Dopo gli ultimi decenni, nei quali molti colleghi cantavano il *De profundis* della materia, prefigurandone l'imminente scomparsa nell'ambito del processo di riforma dei corsi di laurea in giurisprudenza e anche per ragioni ideologiche connesse alla teoria della secolarizzazione, che faceva immaginare la crescente irrilevanza del fenomeno religioso nella modernità e nel mondo del lavoro e delle professioni, oggi la situazione è profondamente mutata. Non mi soffermo sulle ragioni della c.d. *revanche de Dieu*, come è stata denominata: il dato è sotto gli occhi di tutti, e il fenomeno religioso è ridivenuto centrale nell'analisi delle dinamiche di sviluppo delle società contemporanee, non solo di quelle c.d. pre-moderne ma anche di quelle avanzate. Nell'ambito delle discipline giuridiche è stata giustamente rilevata la fine del monopolio della nostra materia nello studio delle implicazioni del fenomeno religioso (A. Tira), che risultano trasversali e pervasive, e il problema oggi è semmai quello di riaffermare una nostra specificità in materia derivante soprattutto dall'approfondimento dei diritti confessionali, a partire dal Diritto canonico, e del loro rapporto con l'ordinamento statale, la cui conoscenza appare sempre più ineludibile per sciogliere i nodi tipici di una società di tradizione cristiana ma caratterizzata sempre più in termini multietnici e pluriconfessionali.

Fatto sta che negli ultimi anni si assiste a un *trend* di crescita del numero delle cattedre e dei docenti della nostra materia nelle Università italiane. Anche il numero delle riviste scientifiche del nostro settore è aumentato, aggiungendosi a quelle già affermate nuove e qualificate pubblicazioni di fascia A, come pure è aumentato lo spazio dedicato a riviste di altri settori all'analisi di problematiche connesse al fenomeno religioso. L'*expertise* in materia religiosa e confessionale è sempre più richiesta non solo all'interno della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore dei servizi (istruzione, sanità, assistenza sociale) che sono maggiormente a contatto con il crescente carattere multietnico e plurireligioso della nostra società, ma anche in settori cruciali della nostra



economia, quali il turismo nelle sue molteplici espressioni, per non dire dell'industria culturale e della stessa finanza. Fotografa molto bene questa situazione la proposta, formulata dall'ADEC, di nuova declaratoria del nostro settore scientifico disciplinare (SSD), che attesta un ampliamento del suo oggetto di studio evidenziandone la rinnovata vitalità¹.

2. I dati nuovi: l'impatto della globalizzazione

Mi sembra rilevante sottolineare come l'evoluzione appena descritta non traduca dati o elementi transitori ma di carattere strutturale, destinati cioè a caratterizzare in forma stabile e crescente nel prossimo futuro la nostra società e quelle europee. Vale la pena di richiamare alcuni di questi dati, che sono alla base anche di una nuova collocazione della nostra disciplina nell'ambito del sapere accademico.

Innanzitutto l'affermazione di una società sempre più multietnica e pluri-religiosa, frutto del processo di globalizzazione che investe tutti gli ambiti della nostra vita, sociale e interpersonale, e anche della politica (l'esempio del Regno Unito è emblematico) e determina – ha già determinato – un profondo mutamento del panorama religioso con un ruolo crescente dei diritti confessionali (non solo quello islamico ma anche per es. quello che regge la tradizione ortodossa) in tutti gli ambiti progettuali di sviluppo e di crescita della società contemporanea, sia a livello centrale che periferico e locale.

Il processo di globalizzazione produce una serie di effetti a livello sociale che ha immediate conseguenze nell'ambito del nostro oggetto di studio, rendendolo particolarmente attuale e richiesto: basti pensare al crescente confronto che esso postula con culture diverse molto sensibili al fenomeno religioso e alle esigenze di regolamentazione e intermediazione che tutto ciò implica sulla

¹ "Il gruppo comprende l'attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso e del pluralismo confessionale, etico e culturale. - Gli studi riguardano, anche in chiave comparatistica e interdisciplinare, il Diritto nazionale e sovranazionale in materia di libertà di religione e credenza e di uguaglianza giuridica, le relazioni tra ordinamenti civili e ordinamenti religiosi, il Diritto canonico, gli altri diritti religiosi, la loro comparazione ed evoluzione storica. Essi comprendono altresì la mediazione giuridica delle diversità religiose e culturali, anche connesse ai fenomeni migratori, i beni culturali di rilevanza religiosa e confessionale, il Diritto vaticano, il Terzo settore e gli enti religiosi".



base di una necessaria conoscenza dei differenti diritti confessionali. Anche le tematiche bioetiche richiedono un approfondimento dei fondamenti religiosi di altre culture e comunità religiose. Può sembrare paradossale ma il dato della crescente secolarizzazione, tradizionalmente rilevato sul piano sociologico in Italia nei termini di una costante diminuzione dei cattolici praticanti anche a seguito della pandemia, si accompagna a una diffusa e crescente attenzione sul piano culturale e mediatico alle dinamiche religiose e alla formazione e alla diffusione di comunità immigrate in crescita per le quali quello religioso è tra i principali fattori di coesione e di integrazione sociale e culturale.

Riconducibile alla globalizzazione è anche il crescente protagonismo a livello internazionale della Santa Sede, tra i pochi soggetti – forse il solo accanto all'ONU, quest'ultimo però in grave crisi per i veti incrociati delle grandi potenze – veramente in grado di promuovere e accompagnare processi di pacificazione e mediazione di conflitti in aree dimenticate del pianeta grazie a una rete ramificata e sparsa in tutto il mondo di comunità cristiane inserite e operanti nei vari contesti sociali.

Come pure riconducibile alla globalizzazione, vera artefice del nostro tempo, è il processo di riforma interno ad alcune confessioni religiose, e in particolare alla Chiesa cattolica, promosso dall'attuale pontefice in nome della sinodalità, che conferisce grande dinamismo all'evoluzione del Diritto canonico e delle istituzioni ecclesiali mettendole sempre più a contatto con le esigenze della sua missione universale.

Ancora: caratteristica del nostro tempo e del processo di globalizzazione è il progressivo superamento delle barriere ideologiche e culturali derivanti dalle vecchie ideologie di matrice europea, che avevano contribuito a erigere muri e divisioni anche all'interno del mondo accademico e a diffondere motivi di odio e di ostilità tra popoli e classi sociali. Di queste ideologie ne rimane una, molto pericolosa, il nazionalismo, che tende a diffondersi in alcuni Paesi avvalendosi anche di fuorvianti e talora aberranti manipolazioni della religione, contro le quali anche le autorità religiose sono chiamate a mobilitarsi. In questa prospettiva sempre più importante appare il valore della laicità dello Stato, ovvero il suo carattere neutrale ed equidistante dalle varie confessioni ma non indifferente rispetto a esse, che possono rappresentare un formidabile fattore di coesione e di integrazione all'interno di società religiosamente plurali.



Anche in ambito confessionale si registra un'evoluzione che tende a rafforzare il nostro ambito disciplinare. Mi riferisco in particolare all'avanzamento del cammino ecumenico, nonostante gli effetti della crisi russo-ucraina nell'ortodossia, e del dialogo interreligioso, che spinge gli ordinamenti confessionali ad aprirsi al confronto con altre tradizioni religiose e con la modernità, quindi ad approfondire la reciproca conoscenza e lo studio degli altri diritti confessionali al fine di creare le migliori condizioni per una pacifica convivenza di fedi e culture diverse.

Infine un ulteriore dato sicuramente da rilevare, in quanto fortemente incidente sull'evoluzione e sulle prospettive di studio della nostra disciplina, è la crescente rilevanza del Diritto e della giurisprudenza europei nella disciplina del fenomeno religioso e il contestuale ridimensionamento del ruolo del Diritto nazionale, nell'ambito del quale assumono poi crescente rilievo le fonti locali, a livello regionale e comunale. Non mi soffermo sulle ragioni e le dimensioni del fenomeno, ben noto a tutti e molto indagato (per tutti cfr. M. Ventura). Mi limito a sottolineare come esso abbia ricadute importanti sul sistema e sulla tipologia delle fonti anche nel nostro settore di studi, rendendo peraltro l'analisi di tipo comparatistico dei singoli istituti e sistemi nazionali sempre più attuale e imprescindibile.

3. La denominazione: una questione non solo terminologica

Nell'accingermi a individuare i principali problemi, o meglio alcuni snodi problematici, che interessano la nostra disciplina premetto di essere consapevole del carattere necessariamente soggettivo di una simile valutazione, che rimanda alla formazione e agli interessi specifici di ciascun studioso. D'altra parte proprio in questo risiede la ricchezza e la fecondità del confronto accademico e scientifico, ovvero nell'accostare e discutere differenti prospettive di analisi della realtà e dei fenomeni oggetto di studio per trarne arricchimento reciproco e magari avanzamenti nel rispettivo percorso di ricerca.

Un primo punto da cui vorrei partire è una questione molto dibattuta da alcuni anni e apparentemente di rilevanza solo terminologica ma, in realtà, di sostanza: quello della denominazione del nostro settore scientifico. Si propone, e in parte lo si è già fatto, di sostituire la tradizionale denominazione "Diritto ecclesiastico" con quella anodina e asseritamente neutrale di "Diritto e religio-

ne". Le ragioni sono note: la prima sarebbe ambigua e inesatta, in quanto la sua aggettivazione comporterebbe un richiamo alle sole chiese cristiane, tralasciando le altre tradizioni religiose e tradendo un'origine storica nei regimi confessionisti del passato; inoltre sarebbe riduttiva rispetto all'attuale rilevanza giuridica del fenomeno religioso, che abbraccia non solo le confessioni ma anche i singoli individui e i loro diritti di libertà. Per contro la dizione "Diritto e religione" sarebbe priva di questi inconvenienti, descrivendo il nostro oggetto di studio in tutta la sua ampiezza e senza alcuna memoria storica. Ecco, proprio a partire da questo rilievo vorrei replicare a questa tesi.

A parte il carattere di mero contenitore, astratto e funzionalista, dell'endiadi "Diritto e religione", nel quale possono ricadere tutte le branche dell'ordinamento interessate dal fenomeno religioso, per sua natura trasversale e pervasivo (Diritto costituzionale, Diritto del lavoro, Diritto amministrativo, Diritto penale, etc.), privando il nostro settore scientifico di ogni specificità, è proprio l'assenza di riferimenti alla memoria storica e ai valori che vi sono sottesi che rappresenta, secondo me, il suo limite insuperabile, e che per contro conferisce particolare valore alla denominazione tradizionale "Diritto ecclesiastico", la quale vanta peraltro una tradizione accademica invidiabile, fatta di grandi maestri e di importanti battaglie civili. Una denominazione, quest'ultima, che non a caso interroga lo studente, quello interessato e consapevole, perché rimanda appunto alla comprensione dell'evoluzione storica e dei valori che vi sono implicati, senza i quali non solo il nostro sistema ma anche quello di tutti i principali Paesi europei, che recepiscono peraltro analoghe denominazioni (*Derecho ecclesiastico del Estado*, *Staatskirchenrecht*, *droit des cultes*, *Canon Law* come parte del Diritto inglese) risulterebbero incomprensibili. Si noti inoltre che anche la denominazione originaria "Law and Religion", da cui deriva quella di "Diritto e religione", ha una chiara origine e matrice storica nel ruolo peculiare della giurisprudenza e nell'opzione separatista propri della tradizione anglosassone e presenta quindi una coerenza storico-sistematica in questi sistemi.

Per contro il suo trapianto in un ordinamento di tipo legislativo e di tradizione concordataria e pattizia, come quello italiano, non solo tende a recidere ogni legame con la storia e con i valori che vi sono implicati, tra cui il ruolo delle chiese e delle comunità religiose come formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'uomo (art. 2 Cost.), ma sottende una precisa duplice opzione:



di carattere ideologico, tendente alla rimozione di ogni memoria storica (*cancel culture*) e a un approccio sostanzialmente individualistico alla materia, e di carattere metodologico, orientando la disciplina e il suo insegnamento verso l'appiattimento sul dato positivo, anche nello studio dei diritti religiosi, privandola di uno dei suoi principali punti di forza, ossia il richiamo all'evoluzione storica, alle conquiste di libertà che questa ha comportato e alle ragioni che determinano il presente. In sintesi sono queste le motivazioni che mi fanno personalmente propendere decisamente verso la conservazione della tradizionale denominazione di "Diritto ecclesiastico", nonostante gli apparenti limiti che essa presenta e che costituiscono in realtà altrettante opportunità di stimolo e di approfondimento della materia.

4. Alcuni snodi tematici della disciplina

Quanto ai problemi, intesi come snodi tematici che interpellano la nostra disciplina, mi limito a enumerarne alcuni. Al primo posto metterei l'attuazione dei principi costituzionali e le conseguenti esigenze di adeguamento dell'ordinamento vigente a contatto con la perenne evoluzione sociale e culturale.

In questa prospettiva assume certamente priorità, anche sul piano simbolico, il superamento della vecchia legge sui culti ammessi del 1929 per tutta una serie di considerazioni fin troppo note. D'altra parte, tenendo conto anche di alcuni vincoli costituzionali (artt. 8 e 19), inviterei ad evitare un approccio di tipo generalista che, partendo dalla denuncia di un'intollerabile lacuna legislativa, richieda per colmarla la necessaria approvazione di una legge generale sulla libertà religiosa (ma quali altre libertà fondamentali sono oggetto nel nostro ordinamento di una legge generale?) che tra l'altro enunci, come in Francia, il principio di laicità come oggetto dell'intervento del legislatore e non come suo limite, e pretenda di normare quasi ogni aspetto di tale libertà, prevedendo inoltre specifici requisiti per l'iscrizione delle confessioni e associazioni religiose in appositi registri come condizione per l'esercizio di alcune fondamentali facoltà. In proposito suggerirei piuttosto un approccio più mirato e pragmatico, volto a individuare le oggettive debolezze e incongruenze dell'attuale disciplina e a porvi rimedio con puntuali e circoscritti interventi normativi volti a migliorare la condizione giuridica delle confessioni prive di intesa con lo Stato, soprattutto nei loro rapporti con le amministrazioni pubbliche, al fine di age-

volare l'esercizio della libertà religiosa e, in particolare, della libertà di culto.

Arriviamo con ciò a un secondo tema problematico, ovvero l'apertura e la titolarità di edifici di culto da parte delle nuove comunità religiose prive di intesa, in ordine al quale – come è stato più volte rilevato – l'attuale cornice normativa appare insufficiente e inadeguata, anche perché interpretata in modo molto rigido dalla nostra giurisprudenza amministrativa e in particolare dal Consiglio di Stato, che riserva l'esercizio di finalità di culto ai soli enti riconosciuti in base alla legge sui culti ammessi del 1929. In questo ambito un intervento del legislatore nazionale potrebbe essere molto utile anche per evitare, o quanto meno contenere, una tendenza alla frammentazione delle legislazioni regionali nell'accesso e nell'esercizio concreto di un diritto fondamentale.

Anche il principio di laicità dello Stato, già richiamato, è tuttora oggetto ricorrente di dibattiti e rappresenta uno snodo divisivo in tanti ambiti materiali della nostra disciplina. Nonostante gli sforzi della nostra giurisprudenza costituzionale, che dopo averlo enunciato nel 1989 non ha mai smesso di tornarvi sopra per meglio precisarne il contenuto, ancorandolo alle disposizioni costituzionali (artt. 2-3, 7-8, 19 e 20), questa espressione continua a mantenere un significato ambivalente e ambiguo, come anche di recente è stato rimarcato (A. Ferrari).

In proposito mi limito a osservare che nell'ordinamento italiano tale principio, assente nel testo costituzionale, costituisce innanzitutto un limite al potere legislativo, non un oggetto del suo intervento come nell'esperienza francese, ove è il legislatore ad avere segnato fin dall'origine i suoi contenuti con le leggi scolastiche di fine Ottocento e con la legge di separazione (1905), implicitamente recepite nelle Costituzioni della IV e della V Repubblica, ivi esplicitamente qualificata come "laica", e poi con le più recenti normative restrittive sul divieto dei simboli religiosi a scuola (2004) e quella recentissima del 2022. Qualificandolo come principio supremo, incidente sulla forma di Stato e come tale espressione del potere costituente, la nostra Corte costituzionale ha invece riservato a sé l'individuazione in concreto dei suoi contenuti, sottraendola anche al potere di revisione costituzionale e quindi, *a fortiori*, a quello del legislatore ordinario, che non ha quindi titolo per richiamarlo nelle sue norme se non privandolo della sua originaria funzione di garanzia. Per queste stesse ragioni il principio di laicità dello Stato, nell'esperienza italiana, è essenzialmente parametro di



costituzionalità delle norme di derivazione concordataria, mentre per la verifica di costituzionalità del Diritto comune valgono *in primis* le disposizioni costituzionali, primi fra tutti i principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3), dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, co. 1) e di libertà religiosa (art. 19), nell'ampia accezione nella quale quest'ultima oggi è intesa a tutela nella giurisprudenza costituzionale ed europea.

5. Prospettive di sviluppo nell'evoluzione dell'ordinamento

Cerchiamo ora di dare un rapido sguardo al futuro della nostra disciplina, cioè ad alcuni temi che prevedibilmente richiederanno una crescente attenzione nel nostro ambito di studi.

Tra le prospettive di sviluppo della nostra disciplina metterei sicuramente lo studio dei diritti religiosi per le implicazioni già richiamate della globalizzazione e dei processi migratori che interessano sempre più il nostro Paese. Già molto si è discusso e ottimamente argomentato al riguardo (S. Ferrari). Mi limito a segnalare che, fra i diritti religiosi, il primo a meritare attenzione tra i cultori della nostra disciplina è il Diritto canonico, non solo per il ruolo storico e attuale della Chiesa cattolica nel nostro Paese ma perché la nostra legislazione in materia ecclesiastica, finanche i principi costituzionali in materia, sono stati elaborati avendo come principale riferimento questa tradizione religiosa, che occorre quindi conoscere bene per interpretare correttamente la normativa vigente e promuoverne un'evoluzione coerente con i principi costituzionali. Arrivo a dire che lo studio del Diritto canonico, che già gode nel nostro Paese di una solida tradizione di studi in alcune sedi universitarie ma che andrebbe riattivato anche in altre, dovrebbe rappresentare un'immane fase nella formazione scientifica dei giovani cultori delle nostre materie.

L'evoluzione complessiva dell'ordinamento negli ultimi decenni indica, come *trend* già da tempo in atto e destinato e proseguire, un costante incremento dello sviluppo del Diritto comune, anche a livello regionale, nella disciplina del fenomeno religioso, non a scapito ma in rapporto di complementarità e di integrazione con le fonti di natura pattizia. Emblematica in tal senso è stata la riforma del Terzo settore (d.lgs n. 117 del 2017) su cui tanto è già stato scritto, che, in nome del principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118, ult. co.), ha esteso il regime premiale previsto per le attività di interesse genera-

le a tutti gli “enti religiosi civilmente riconosciuti”, superando la tradizionale distinzione tra enti di confessioni con intesa e senza intesa e rispettandone l’originaria natura giuridica di entrambi, garantita per i primi proprio dalla normativa pattizia.

Anche l’espansione del sistema delle intese con le confessioni religiose appartiene al futuro della nostra disciplina in quanto il principio pattizio è parte intrinseca del disegno costituzionale, rivolto ad affermarne un valore fondamentale, quello del pluralismo religioso, che sta conoscendo un forte e incessante incremento nel nostro Paese. Non è più solo l’immigrazione dal Nord Africa ad alimentare il fenomeno ma anche i crescenti flussi di migliaia di rifugiati dall’Ucraina in guerra e dai Paesi del medio Oriente e dell’Asia, stretti da povertà, conflitti e cambiamenti climatici.

Si potrà discutere delle modalità di attuazione di tale principio e dei contenuti delle Intese, sulle quali anche di recente è intervenuta la Corte costituzionale, ma eviterei di insistere su evidenti forzature, che a me sembrano non solo prive di giustificazione nel testo costituzionale ma palesemente contrarie a esso, come quella di estendere il regime pattizio previsto per le confessioni religiose alle organizzazioni non confessionali dell’ateismo militante: si tratta di realtà intrinsecamente diverse con esigenze di tutela altrettanto differenziate e non assimilabili nel nostro ordinamento, né sussiste alcun vincolo in tal senso a carico degli Stati membri derivante dall’art. 17 del Trattato dell’Unione Europea, che anzi salvaguardia espressamente su questo punto le singole legislazioni nazionali. Del resto anche in Francia è stata respinta la pretesa estensione a tali organizzazioni del regime giuridico delle *associations cultuelles*.

Da ultimo vorrei segnalare che anche la cornice normativa concernente i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica richiederebbe alcuni significativi aggiornamenti. Mi riferisco non solo all’Accordo di revisione concordataria del 1984, alcune disposizioni del quale risentono dei mutamenti intervenuti nel corso dei quasi quarant’anni trascorsi, ma anche al Trattato lateranense, che compirà tra pochi anni un secolo di vita, durante il quale sia lo Stato italiano che la Santa Sede hanno attraversato profondi cambiamenti. Non solo: è mutato profondamente il contesto internazionale e, all’interno di esso, la natura e le funzioni del piccolo Stato vaticano, non a caso oggetto negli ultimi anni di molte e radicali riforme interne, costituito in origine per sottrarre il pontefi-



ce ai condizionamenti degli Stati, *in primis* quello italiano, e che oggi costituisce invece la sede centrale di un'organizzazione, la Santa Sede, proiettata a livello universale e operante in tutto il mondo, con esigenze di tutela e aspirazioni assai mutate rispetto al secolo scorso.

Se queste appena indicate sono alcune prospettive di sviluppo della nostra disciplina, va detto che per la loro attuazione sarebbe importante l'esistenza di un progetto, organico o anche solo parziale, di politica ecclesiastica da parte del Governo e/o del Parlamento, in assenza del quale sarà sempre la giurisprudenza a dover intervenire ma in modo necessariamente frammentario e disorganico. Purtroppo occorre riconoscere che, in termini generali, la politica negli ultimi anni ha riservato uno sguardo molto distratto, se non del tutto assente, all'evoluzione delle dinamiche religiose nel nostro Paese e alle connesse esigenze di tutela. Di regola un canale privilegiato di ascolto è assicurato alle richieste della Santa Sede, il cui sostegno è oggi ricercato da tutti i Governi italiani e che, soprattutto a Roma, rappresenta un importante volano dell'economia e del turismo a livello internazionale. Per contro le altre confessioni religiose negli ultimi anni non hanno goduto di grande attenzione, nonostante l'incremento costante dei flussi migratori e la formazione di importanti comunità religiose, tra cui quella degli ortodossi rumeni, che richiederebbero il sostegno della comunità nazionale anche per favorire i percorsi di integrazione. La ricostituzione, da parte del Governo Draghi nel maggio dello scorso anno, delle quattro Commissioni governative in materia ecclesiastica potrebbe essere un segnale positivo di una rinnovata attenzione al tema della libertà di religione e alle connesse esigenze di tutela e promozione.